

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3764

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHESI, DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI, LEOLUCA ORLANDO, CAMBURSANO, MESSINA, BARBATO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MONAI, MURA, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Modifica dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle medesime

Presentata l'11 ottobre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei perni delle proposte in materia fiscale dell'Italia dei Valori è rappresentato da un nuovo redditometro che avrà tuttavia efficacia immediata per la riscossione delle imposte o delle maggiori imposte che emergeranno dalla sua applicazione.

L'attuale redditometro aveva esclusivamente un effetto di controllo a posteriori ed essendo applicato parzialmente di fatto ha avuto scarso utilizzo e scarsa efficacia anche perché i vari condoni fiscali che si sono succeduti lo hanno reso pressoché

inutile. Ciononostante, nel 2009 ha permesso all'Agenzia delle entrate di scoprire circa 20.000 falsi poveri e di accertare maggiori imposte per circa 300 milioni di euro.

Anche il Governo, con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto un nuovo redditometro, ma sempre con lo scopo di controllo a posteriori.

Il redditometro del futuro non guarderà più al solo possesso di beni o di investimenti ma dovrà misurare la reale

capacità di spesa del contribuente in relazione al reddito dichiarato al fisco. Non si baserà più su coefficienti e, soprattutto, dovrà essere uno strumento semplice, alla portata di qualunque contribuente.

A differenza del redditometro attuale, che fa riferimento a pochi elementi significativi di capacità contributiva, alcuni dei quali anche obsoleti, il nuovo redditometro dovrà basarsi su una serie di elementi da considerare molto più vasta rispetto ai 6-7 attuali, circa 2-3 volte superiori, e su una metodologia statistico-matematica che cercherà le relazioni esistenti tra questa enorme massa di elementi e la capacità reddituale del soggetto.

Pertanto, il redditometro diventa cruciale per fornire indizi importanti sulla « coerenza » dei redditi personali dichiarati a valle dai contribuenti, poiché non mira a individuare l'origine delle loro entrate (come fanno invece gli studi di settore) ma, piuttosto, a confrontare i guadagni ufficiali con le « manifestazioni di ricchezza », che in genere non vengono nascoste.

La norma che ammette l'uso di questo strumento è l'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che prevede disposizioni sulle rettifiche delle dichiarazioni delle persone fisiche. Il decreto stabilisce che l'ufficio delle imposte può, in base a elementi e a circostanze di fatto certi, determinare il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

Secondo la presente proposta di legge, il redditometro determina una presunzione legale, che comporta l'onere della prova contraria in capo al contribuente, ma che consente immediatamente l'iscrizione a ruolo e la conseguente riscossione delle maggiori imposte così accertate.

Rispetto agli attuali indicatori (possesso di automobili, immobili, barche e così via) entreranno nella partita « valori » nuovi, come le scuole private per i figli, le vacanze in località di lusso, la frequentazione di centri benessere e così via, elementi di cui si va arricchendo la banca dati dell'Agenzia delle entrate.

Vi è poi un grande numero di società che dichiarano redditi negativi o molto bassi ma che, in molti casi, sono in possesso di beni di lusso come automobili di grande cilindrata, ville e immobili.

Vogliamo estendere il redditometro anche a queste società imponendo loro di pagare le stesse tasse richieste alle persone fisiche.

Secondo il recente studio dell'Associazione contribuenti italiani « Contribuenti.it », elaborato su dati provvisori del Ministero dell'economia e delle finanze, che fa riferimento alle dichiarazioni fiscali presentate nel 2009, è emerso che la metà degli italiani dichiara non oltre 15.000 euro annui e circa due terzi non più di 20.000 euro annui; di contro, solo l'1 per cento dichiara oltre 100.000 euro annui e lo 0,2 per cento più di 200.000 euro annui. Nello stesso periodo in Italia venivano immatricolate 206.000 automobili di lusso dal prezzo medio di 103.000 euro (comprese 620 Ferrari e 151 Lamborghini). E invece solo 76.000 italiani (lo 0,18 per cento dei 41.066.588 contribuenti) hanno dichiarato al fisco un importo simile.

Pertanto, essendo pari a oltre 21 miliardi di euro il totale dei versamenti in autotassazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno 2009, con l'introduzione delle nuove procedure previste dalla presente proposta di legge si può prevedere un incremento di almeno il 15 per cento di tali versamenti per un maggior gettito pari a 3,15 miliardi di euro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (*Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse*). — 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente deve indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'ISEE.

3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'autodeterminazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti, che possono trasmetterle *on line* con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.

4. L'ufficio delle imposte, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteti-

camente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica è notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

7. Entro trenta giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'ufficio delle imposte la documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.

8. L'ufficio delle imposte, se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente, procede a una nuova rettifica a modifica della precedente comunicandola al medesimo contribuente.

9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 7, l'ufficio delle imposte provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta determinata in maniera sintetica con le procedure di cui al presente articolo.

10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte a un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente.

L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

11. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, l'ufficio delle imposte può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intende aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatta salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che può provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.

12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro centottanta giorni dalla data del ricorso al fine di verificare la possibilità di addivenire a una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente è considerata valida.

13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui ai commi da 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Si applicano le procedure stabilite dal presente articolo ».

2. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costi-

tuenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0042400